

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
11 febbraio 2003

Causa T-30/02

**Wolfgang Leonhardt
contro
Parlamento europeo**

«Dipendenti – Nota di qualifica – Promozione – Modifica della normativa –
Misure transitorie»

Testo completo in francese II - 265

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione del Parlamento 11 giugno 2001 nella parte in cui essa riporta a zero il computo dei punti validi per la promozione del ricorrente a partire dal 1° gennaio 2000.

Decisione: La decisione del Parlamento 11 giugno 2001, nella parte in cui essa riporta a zero il computo dei punti validi per la promozione del ricorrente a partire dal 1° gennaio 2000, è annullata. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

*1. Dipendenti – Promozione – Passaggio da un sistema a un altro – Deroga temporanea all'applicazione rigorosa delle regole e dei principi di valore permanente che disciplinano la materia – Ammissibilità – Limiti
(Statuto del personale, art. 45, n. 1, primo comma)*

*2. Dipendenti – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Fissazione di un massimale per la presa in conto dei meriti riconosciuti precedentemente – Ammissibilità
(Statuto del personale, art. 45, n. 1, primo comma)*

*3. Dipendenti – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione tra il vecchio e il nuovo sistema – Impossibilità per qualunque dipendente promosso nel periodo di transizione di conservare il beneficio di meriti accertati precedentemente alla sua promozione, indipendentemente dalla data di quest'ultima – Parità di trattamento – Principio della vocazione alla carriera – Violazione – Illegittimità
(Statuto del personale, art. 45, n. 1, primo comma)*

1. I vincoli inerenti al passaggio da un modo di gestione a un altro, con riferimento alla carriera del personale, possono imporre all'amministrazione di discostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall'applicazione rigorosa delle regole e dei principi di valore permanente che si applicano ordinariamente alle situazioni in discussione. Tuttavia, questi scostamenti devono essere giustificati da un'esigenza imperativa connessa alla transizione e non possono eccedere, sotto il profilo della durata o della portata, quanto è indispensabile per garantire un passaggio ordinato da un regime all'altro.

(v. punto 51)

2. Il cambiamento dei metodi vigenti per la promozione dei dipendenti ha, per definizione, lo scopo di rimediare a taluni inconvenienti derivanti dall'applicazione delle vecchie regole. E' pertanto inerente a un tale processo di riforma, la cui necessità l'amministrazione può valutare con un ampio margine discrezionale, far partire, a una determinata data, la valutazione dei meriti dei funzionari su nuove basi. Una presa in considerazione integrale, su un piano di identità, delle note di merito attribuite ai dipendenti sotto il vigore del vecchio regime non può essere imposta all'amministrazione nell'ambito di quello nuovo, in quanto ciò comporterebbe quasi inevitabilmente che si privi la riforma delle modalità di promozione di qualunque portata pratica, ancorché non esista alcun diritto, per gli agenti, all'immutabilità della normativa vigente. Una limitazione della presa in conto delle note di merito precedenti in conseguenza della quale il calcolo teorico derivante dalla conversione di queste in punti di promozione, quali istituiti dal nuovo sistema, non consente ai dipendenti interessati di andare al di là di un passaggio al grado superiore non può essere considerata come eccedente i limiti dei poteri di cui dispone l'autorità che ha il potere di nomina di organizzare, a titolo transitorio, il cambiamento delle regole relative alla promozione dei dipendenti. Essa si limita infatti a fissare un massimale alla presa in considerazione dei meriti precedentemente riconosciuti.

La fissazione di un massimale al numero di punti di promozione dei dipendenti soggetti alla conversione al livello corrispondente alla soglia di riferimento del cambiamento di grado e l'azzeramento che ne risulta, nel grado superiore, per gli agenti che abbiano raggiunto tale soglia al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime possono quindi considerarsi giustificati dalle esigenze inerenti a un cambiamento di normativa.

(v. punti 55-57)

Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17); Tribunale 13 luglio 1995, causa T-557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-603, punto 20)

3. Se è intrinseco alla modifica di una normativa l'instaurare nuove situazioni a una data determinata, disciplinando le modalità di presa in considerazione delle situazioni pregresse, è quanto meno necessario ristabilire, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regime, la parità di trattamento nella pienezza delle sue conseguenze. Il «riassorbimento del peso del passato» non può giustificare disparità nel trattamento, alla luce delle nuove regole, di situazioni identiche costituitesi successivamente alla loro entrata in vigore.

La disposizione, contenuta in una normativa relativa all'attuazione di un nuovo sistema di promozione per i dipendenti del Parlamento, secondo la quale, per un periodo transitorio, i punti di promozione del dipendente promosso sono azzerati, qualunque sia il momento in cui il dipendente è promosso, integra gli estremi di una violazione del principio della parità di trattamento tra i dipendenti non giustificata dalle esigenze della transizione da un sistema di promozione all'altro. Essa è altresì in contrasto con il principio della vocazione alla carriera che, come il principio della parità di trattamento, trova espressione nel procedimento di scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, previsto dall'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto.

Infatti, se l'autorità che ha il potere di nomina è sempre legittimata, nel caso di due dipendenti che si trovino nella stessa situazione in termini di punti di promozione, a preferire di concedere una promozione all'uno piuttosto che all'altro, tenuto conto in particolare della valutazione non numerica delle loro rispettive qualità, tale preferenza non può tuttavia privare il dipendente la cui promozione sia differita di qualunque acquisizione di punti di promozione per un anno con riferimento al quale il dipendente immediatamente promosso potrà acquisire tali punti in vista di una promozione ulteriore. Orbene, tale è proprio il risultato cui conduce la regola, derogatoria rispetto al principio di conservazione dei punti di promozione acquisiti oltre la soglia a partire dalla quale la promozione può essere concessa, di riazzeramento del capitale di punti di promozione del dipendente promosso in un momento qualsiasi del periodo transitorio.

(v. punti 59, 63, 64 e 67)

Riferimento: Corte 13 dicembre 1984, cause riunite 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia (Racc. pag. 4149, punto 19); Tribunale 29 febbraio 1996, causa T-280/94, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-77 e II-239, punto 138)